

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig
dr. Nicola Cicchitti
dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 31 Marzo 2021

CIRCOLARE N. 10/2021

Oggetto: Decreto Sostegni (D.L. 41 del 22.03.2021 - in vigore dal 23.03.2021).

Gentile Cliente,

riepiloghiamo di seguito alcuni provvedimenti introdotti dal Decreto Sostegni.

Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti

È stato aumentato di 1,5 miliardi il Fondo per la riduzione dei contributi previdenziali dovuti da autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti alle Casse private. I beneficiari sono i professionisti che:

-hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;

-hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Le cartelle in scadenza dal 08/03/2020 fino al 30/04/2021 possono essere pagate entro il 31/05/2021. Per rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE, il versamento delle rate 2020 può essere effettuato entro il 31/07/2021; invece per le rate in scadenza il 28/02, 31/03, 31/05 e 31/07/2021 c'è tempo fino al 30/11/2021.

La norma, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, prevede la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dal 08/03/2020 al 30/04/2021, derivanti da:

- ✓ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- ✓ accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ✓ avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- ✓ atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione;

- ✓ ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ed infine accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

Con riferimento alla precedente disposizione (che fissava il termine per il pagamento al 31/03/2021) è stato precisato che, in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione presentando la domanda entro il termine di pagamento (che oggi diventa il 31/05/2021).

Fino al 30/04/2021 l'Agenzia delle Entrate non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva (pignoramenti, ipoteche, ecc.).

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31/12 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31/12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

La norma specifica che nei casi di tardivo versamento delle rate delle cartelle non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati viene ulteriormente prorogata al 30/04/2021.

Art. 4 – Condono

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al 23/03/2021, fino a 5.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, delle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Con decreto successivo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi seguenti:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Non si applicano altresì alle risorse proprie tradizionali come prelievi, premi, importi supplementari compensativi, dazi doganali su carbone, acciaio e zucchero e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Cordiali saluti

Dott. Nicola Cicchitti

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Nicola Cicchitti', written in a cursive style.